

STATUTO della
Società CCTA – Centro Campano Tecnologia Ambiente –
Società Consortile a responsabilità limitata

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ART. 1 DENOMINAZIONE 1. La Società è denominata “C.C.T.A. –Centro Campano Tecnologia e Ambiente- Società Consortile a Responsabilità Limitata” ed in forma abbreviata denominata “C:C.T.A. S.C.A.R.L.”.	
ART. 2 SEDE SOCIALE 1. La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. 2. E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato comune.	
ART 3 DURATA DELLA SOCIETÀ La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2053 (duemilacinquantatré) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea.	
ART. 4 OGGETTO 1. La società ha scopo consortile ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, progettazione e analisi relative alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. 2. Rappresenta un presidio tecnico-scientifico di eccellenza nella Regione Campania che coinvolgerà nelle sue attività: - gli studiosi del settore provenienti dal Sistema Universitario, da altri Enti di Ricerca e dall’A.R.P.A.C.; - le Istituzioni Regionali e Locali interessate	

alla problematica; - le strutture tecniche della Bagnolifutura S.p.A.. 3. Essa, in particolare, deve garantire l'attuazione di un programma finalizzato a: - promuovere e sviluppare studi e ricerche applicate che interessano la bonifica dei siti inquinati; - sostenere sotto l'aspetto tecnico-scientifico le attività della Pubblica Amministrazione nel settore; - svolgere attività di formazione di alto e medio livello per la preparazione di ricercatori e di tecnici esperti; - svolgere attività analitiche in sede di caratterizzazione, di bonifica e monitoraggi post operam, porre in essere attività a supporto della sperimentazione di nuove tecnologie di bonifica; - essere operativa per accompagnare le attività di bonifica nell'area di Bagnoli in congruenza con il progetto approvato (D.M. 471/1999 e Legge 388/2000). 4. La società potrà altresì porre in essere tutti gli atti nonché attività strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale così come: - fare operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell'organo amministrativo; - partecipare a gare d'appalto inerenti il proprio oggetto sociale; - assumere interessenze, costituire o partecipare in imprese o società anche con scopi di lucro aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 c.c.; - contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o privati; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per le obbligazioni assunte da terzi. 5. Le suddette attività che la C.C.T.A. - Centro Campano Tecnologie e Ambiente – S.C.a.R.L. è chiamata a svolgere sono strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali della Regione Campania, socio maggioritario.	
---	--

ART. 5 IL DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Libro dei soci a tal fine eletto.	
ART. 6 CAPITALE SOCIALE Il Capitale sociale è di Euro 152.000,00 (centocinquantaduemila e zero centesimi) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.	
ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 1. Possono essere ammessi alla società consortile: - Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni; - Enti Pubblici economici; - Enti Pubblici di Ricerca; - Università. 2. Possono essere inoltre ammesse, mediante procedure ad evidenza pubblica, imprese operanti nel settore di competenza. 3. L'impresa dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'organo amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali. 4. L'ammissione di nuovi soci, su proposta dell'organo amministrativo, viene deliberata dall'assemblea dei soci, all'unanimità. A tal fine si procederà ad uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione dei diritti di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione fisserà anche i termini per effettuare il versamento anche del sovrapprezzo in conformità dell'art. 2481 bis, comma 2 c.c..	

Art. 8 – RECESSO 1. I soci possono recedere nei casi previsti dalla Legge e per giusta causa. 2. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 3. Il recesso per giusta causa deve essere accettato dall'Organo Amministrativo che ne vaglierà la legittimità e ne stabilirà la decorrenza. In caso di rifiuto è ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'ultimo articolo di questo statuto entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di rifiuto ovvero entro sessanta giorni dalla domanda di recesso.	Art. 8 – RECESSO 2. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata all'organo amministrativo della società con lettera raccomandata A/R, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 2437 bis c.c..
ART. 9 ESCLUSIONE 1. L'esclusione del socio viene deliberata dall'organo amministrativo al verificarsi delle seguenti circostanze da intendersi quali fattispecie di giusta causa: - perdita dei requisiti richiesti dal presente statuto; - avvio di procedure di: liquidazione, concordato fallimentare anche stragiudiziale, amministrazione controllata e fallimento; - insolvenza del socio o sue gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi della società; - compimento di atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società. 2. Avverso l'esclusione il socio potrà fare ricorso al Collegio Arbitrale, di cui all'ultimo articolo di questo statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di esclusione.	
ART. 10 EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE In caso di recesso o di esclusione non si fa	

luogo ad alcun rimborso e la quota del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.	
ART. 11 CESSIONE DELLA QUOTA Non è ammissibile cedere in qualunque modo, oneroso o gratuito, la propria quota di partecipazione ex art. 2469 c.c.. Tale divieto non si applica alle cessioni tra i soci ed alle cessioni nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II o del Centro Regionale di Competenza sull'analisi e monitoraggio del rischio ambientale ovvero nei confronti del Comune di Napoli, avendo tali enti partecipato attivamente a promuovere la costituzione della presente società consortile a responsabilità limitata.	
ART. 12 ASSEMBLEE 1. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato. 2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano così come stabilito dalla legge. 3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.	
ART. 13 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 1. L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e	

l'elenco degli argomenti da trattare. 3. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.	
ART. 14 INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.	
ART. 15 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.. 2. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta. 3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.	
ART. 16 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 1. La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento, nell'ordine al Vice-presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. 2. Qualora né l'uno né gli altri possono o vogliono esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente tra i presenti. 3. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.	ART. 16 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 1. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea compete, nell'ordine, al Vice-presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 5. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.	
ART. 17 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.	
ART. 18 SISTEMI DI VOTAZIONE 1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. 2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.	
Art. 19 AMMINISTRAZIONE 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. 2. I componenti dell'organo amministrativo: - Possono essere anche non soci, - Durano in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. - Possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice civile.	Art. 19 AMMINISTRAZIONE 1. La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina: - da un Amministratore Unico; - da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri.
ART. 20 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:	ART. 20 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, il funzionamento del Consiglio è così regolato:

A- PRESIDENZA

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B- RIUNIONI

1.B. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

2.B. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

3.B. La convocazione del consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax spedito tre giorni prima al domicilio di ogni consigliere e, ove istituito il collegio sindacale, al domicilio di ogni sindaco effettivo. Anche in mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del Consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri e, sempre che siano stati tempestivamente avvertiti ove istituito il Collegio Sindacale, i membri dello stesso.

4.B. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

5.B. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi dove sono i consiglieri di amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di

partecipare alla votazione; verificandosi tale presupposto la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con il consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

C- DELIBERAZIONI

1.C. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2.C. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D- VERBALIZZAZIONI-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E – DELEGA DEI POTERI-

1.E. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

2.E. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

3.E. Le cariche di Presidente (o di Vice-Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

ART. 21 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.	
ART. 22 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 1. La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti dei poteri delegati, nei limiti della delega. 2. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari e categorie di affari.	ART. 22 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti dei poteri delegati, nei limiti della delega.
ART. 23 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.	
ART. 24 COLLEGIO SINDACALE Il Collegio sindacale deve essere nominato nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. del codice civile e qualora venga deliberata la sua istituzione dall'assemblea dei soci. Esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.	
ART. 25 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio l'organo	

amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.	
ART. 26 PRESTAZIONE DI SERVIZIO Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla società consortile sarà oggetto di appositi tariffari approvati dall'organo amministrativo, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e prestazioni rese a soci.	
ART. 27 RISORSE UMANE La società potrà avvalersi di personale dei consorziati, nelle forme previste dalla legge.	
ART. 27 bis IMPEGNI DEI SOCI CONSORZIATI Ciascun socio consorziato si impegna a: a) mettere a disposizione della società, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione e con le modalità e i termini con essi concordati, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compreso la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'attività sociale; b) provvedere, nei limiti dei bilanci preventivi approvati dall'assemblea nei termini di cui all'articolo 12 del presente statuto, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, al versamento dei contributi in danaro di cui all'art. 2615 ter c.c. per la eventuale copertura dei costi di funzionamento e di gestione della società eccedenti i ricavi ritratti dall'attività sociale.	ART. 27 bis IMPEGNI DEI SOCI CONSORZIATI Ciascun socio consorziato si impegna a: a) mettere a disposizione della società, ove richiesto dall'organo amministrativo e con le modalità e i termini con esso concordati, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compreso la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per la realizzazione dell'attività sociale; b) provvedere, nei limiti dei bilanci preventivi approvati dall'assemblea nei termini di cui all'articolo 12 del presente statuto, ove richiesto dall'organo amministrativo, al versamento dei contributi in danaro di cui all'art. 2615 ter c.c. per la eventuale copertura dei costi di funzionamento e di gestione della società eccedenti i ricavi ritratti dall'attività sociale.
ART. 28 ECCEDENZE DI BILANCIO 1. Ferma l'esclusione dello scopo di lucro, le eventuali eccedenze che dovessero comunque risultare dalla gestione, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, saranno destinate: a) il 10% (dieci per cento) a progetti di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;	

b) il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata. 2. All'atto dello scioglimento della società, eventuali eccedenze verranno ripartite in un'unica soluzione, in proporzione alle quote possedute dai soci, a titolo di ristorni dei contributi versati.	
ART. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE 1. La società si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate negli articoli 2484 e 2611 del Codice Civile. 2. In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 3. Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.	
ART. 30 FINANZIAMENTO 1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore (art. 2467 c.c.) e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia. 2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto. 3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.	
ART. 31 CLAUSOLA ARBITRALE 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale. 2. Tale Collegio sarà composto di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione, ha sede	

la società. 3. Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. 4. Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.	
ART. 32 RINVIO Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.	